

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI,
BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Istituzione della Giornata della memoria delle vittime italiane
di reati di pedofilia commessi da religiosi

Presentata il 15 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dei reati di pedofilia commessi da religiosi è una realtà con la quale le istituzioni civili e religiose sono costrette a confrontarsi.

Particolare rilevanza hanno assunto i reati di pedofilia commessi da religiosi cattolici. A tale proposito sono da ricordare, tra i più eclatanti, lo scandalo americano, irlandese, belga e austriaco. Laddove le conferenze episcopali, sulla base delle pressioni delle vittime come in America o delle autorità giudiziarie civili come in Belgio, hanno promosso commissioni di inchiesta o acconsentito alla costituzione e alla collaborazione con autorità indipendenti la realtà dei fatti ha superato le più nere supposizioni.

Senza entrare nella disamina dei fatti storici relativi al « governo » dei reati di

pedofilia commessi da religiosi, sono note le parole di Papa Benedetto XVI della lettera pastorale « Ai cattolici dell'Irlanda » del 19 marzo 2010. In particolare vale la pena di riportare quanto scriveva, tra l'altro, « ai miei fratelli vescovi »: « Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse. Capisco quanto era difficile affermare l'estensione e la complessità del problema, ottenere informazioni affidabili e prendere decisioni giuste alla luce di consigli divergenti di esperti. Ciononostante, si deve ammettere che furono commessi gravi errori di giudizio e che si sono

verificate mancanze di governo. Tutto questo ha seriamente minato la vostra credibilità ed efficacia. Apprezzo gli sforzi che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell'affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza. Chiaramente, i superiori religiosi devono fare altrettanto. Anch'essi hanno partecipato a recenti incontri qui a Roma intesi a stabilire un approccio chiaro e coerente a queste questioni. È doveroso che le norme della Chiesa in Irlanda per la tutela dei ragazzi siano costantemente riviste ed aggiornate e che siano applicate in modo pieno ed imparziale in conformità con il diritto canonico ».

In Italia finora non è stato possibile istituire una Commissione di inchiesta nazionale promossa o che veda la collaborazione della Conferenza episcopale italiana. Ciò nonostante non sono pochi i casi di religiosi condannati per violenze nei

confronti di minori, così come si cominciano a rendere pubbliche le loro storie di violenze.

Particolare rilevanza ha assunto in Italia il caso degli ex alunni dell'istituto per sordi « Antonio Provolo » di Verona. Senza entrare nel merito delle singole vicende, giova ricordare che le denunce parlano di un intero sistema educativo fondato sulla violenza, a cui si aggiungeva anche quella sessuale. E tutto questo è ancora più grave perché queste violenze venivano fatte su bambini sordi, disabilità che in quegli anni era considerata e trattata come una disabilità psichica.

Per la prima volta in Italia, il 3 luglio 2009 a Verona, gli ex alunni dell'istituto per sordi « Antonio Provolo » marciavano in fila indiana per le vie del centro storico della città denunciando le violenze sessuali a cui erano stati sottoposti da parte di religiosi quando erano minorenni.

Per queste ragioni si propone di fare del 3 luglio la « Giornata della memoria delle vittime italiane di reati di pedofilia commessi da religiosi ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 3 luglio, anniversario della manifestazione del 3 luglio 2009 organizzata dagli ex alunni dell'istituto per sordi « Antonio Provolo » di Verona, vittime di violenze sessuali pedofile da parte di religiosi, quale « Giornata della memoria delle vittime italiane di reati di pedofilia commessi da religiosi ».

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1 possono essere organizzati convegni, incontri e dibattiti e possono essere promosse iniziative per commemorare le vittime delle violenze sessuali pedofile da parte di religiosi, nonché per ricordare quale monito i fatti accaduti ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado. In segno di rinnovo del lutto nazionale, le bandiere sugli edifici pubblici del Paese sono esposte a mezz'asta.

3. La Giornata di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0044840